Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di

Progetti di legge

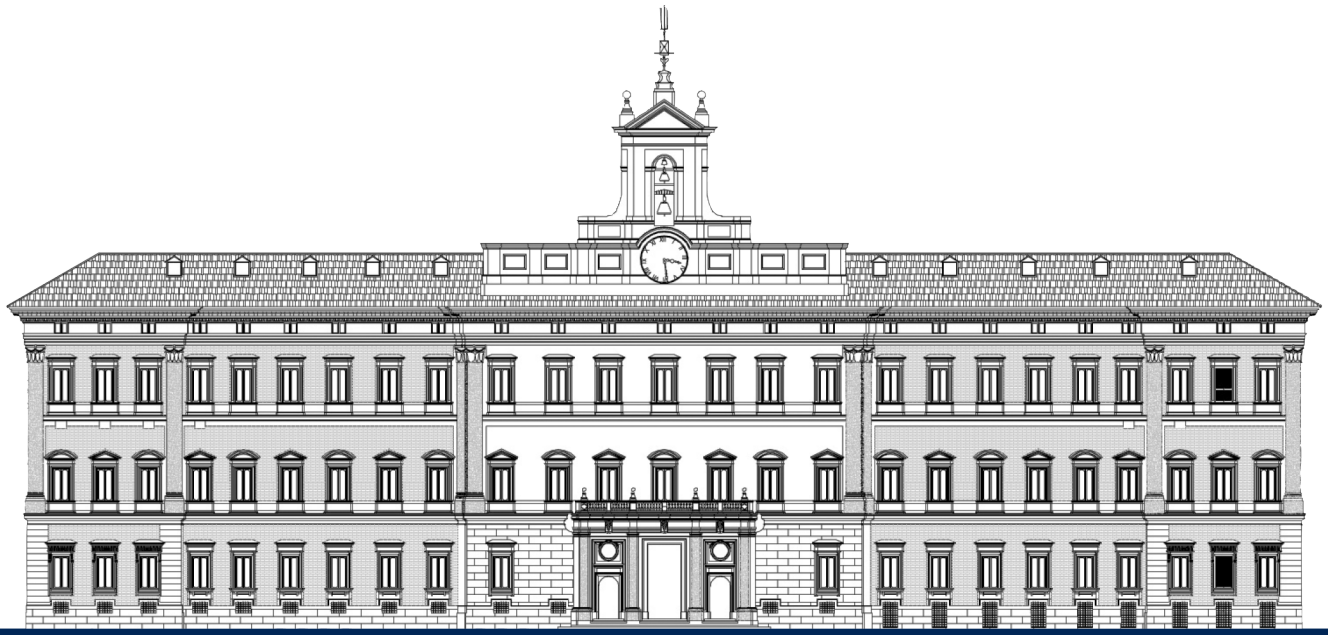

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo

A.C. 2830

Schede di lettura

n. 603/1

1 ottobre 2026

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Istituzioni
Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_istituzioni@camera.it – @CD_istituzioni

Dipartimento Affari Esteri
Tel. 06 6760-4939 - ✉ st_affari_esteri@camera.it – @CD_esteri

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
Tel. 066760-2145-✉ rue_segreteria@camera.it-@CD_europa–europa.camera.it

Progetti di legge n. 603/1

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AC0477a.docx

I N D I C E

PREMESSA 1

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 *(Definizione)* 5
- Articolo 2 *(Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo)* 10
- Articolo 3 *(Linee di azione per la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo)* 11
- Articolo 4 *(Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo)* 16
- Articolo 5 *(Clausola di invarianza finanziaria)* 19

ALLEGATO

- UE e ANTISEMITISMO *(a cura del Servizio per i Rapporti con l'Unione Europea)* 23
- L'adozione della definizione da parte dell'UE 23
- Diritto primario dell'UE 26
- Diritto derivato dell'UE 26
- Dati statistici sull'antisemitismo nell'Unione europea 29

PREMESSA

La proposta di legge in esame (**A.C. n. 2830**) reca disposizioni per il **contrasto all'antisemitismo** e per l'**adozione della definizione operativa di antisemitismo**.

Il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica il 4 marzo 2026, è stato trasmesso alla Camera dei deputati il giorno successivo e assegnato, l'11 marzo 2026, alla I Commissione Affari costituzionali in sede referente.

Alla proposta di legge sono state abbinate d'ufficio, in quanto vertenti su materia identica ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, le proposte di legge C. 2376 e C. 2383, entrambe recanti definizione della nozione di "antisemitismo" e disposizioni per il contrasto degli atti di antisemitismo.

Nella seduta del 22 luglio 2026 la Commissione ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 2830, approvato dal Senato.

L'esame in sede referente si è concluso, senza modifiche, il 30 settembre 2026, con il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ciò premesso, si segnala che il provvedimento in esame si compone di **cinque articoli**.

In particolare, l'**articolo 1** afferma che la Repubblica italiana ripudia ogni forma di antisemitismo, ne contrasta la diffusione nel rispetto delle libertà costituzionali e adotta la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (*International Holocaust Remembrance Alliance* – IHRA) il 26 maggio 2016.

L'**articolo 2** prevede che la Strategia nazionale contro l'antisemitismo, adottata dal Consiglio dei ministri su proposta del Coordinatore nazionale, abbia durata triennale e miri a prevenire e contrastare l'antisemitismo, l'odio e le discriminazioni nei confronti delle persone ebree, promuovendo la cultura ebraica e rafforzando la coesione sociale e la sicurezza delle comunità ebraiche.

L'**articolo 3** prevede una serie di linee d'azione per contrastare l'antisemitismo e promuovere una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli ebrei.

L'**articolo 4** introduce la figura del Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, la cui nomina avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a supporto del quale viene istituito un Gruppo tecnico di lavoro.

Infine, l'**articolo 5** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Schede di lettura

Articolo 1
(Definizione)

L'**articolo 1** afferma che la **Repubblica** italiana **ripudia ogni forma di antisemitismo**, ne contrasta la diffusione nel rispetto delle libertà costituzionali (**comma 1**) e adotta la **definizione operativa IHRA** come riferimento (**comma 2**)
Prevede inoltre la **collaborazione tra tutte le istituzioni** per prevenire e contrastare atti antisemiti, considerati una minaccia alla convivenza civile, alla stabilità sociale e alla sicurezza pubblica (**comma 3**).

Il **comma 1** prevede che la Repubblica italiana, dando attuazione al principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione, ripudi ogni forma di antisemitismo, promuova azioni per contrastarne qualsiasi espressione e ostacoli la diffusione del pregiudizio antisemita, facendo comunque salve la libertà di critica politica, di espressione del pensiero, di riunione e di associazione.

Il **comma 2** stabilisce che, in attuazione della risoluzione 201/2692 del Parlamento europeo del 1° giungo 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo (su cui si veda il contributo in appendice per approfondimenti) e riconosciuta l'unicità storica del fenomeno, venga adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'IHRA (Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto) il 26 maggio 2016, compresi i relativi indicatori. In base a tale definizione, l'antisemitismo viene identificato come "una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici".

- ***La definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA***

L'**Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto** (*International Holocaust Remembrance Alliance* - IHRA) è un'organizzazione intergovernativa fondata nel 1998, composta da 35 Stati membri, tra cui l'Italia, con il mandato di rafforzare e promuovere l'educazione, la memoria e la ricerca sull'Olocausto[1].

[1] Il presente *box* è stato predisposto con la collaborazione del Dipartimento Affari Esteri del Servizio Studi. Per approfondimenti, *cfr.* la Nota breve del Servizio Studi del Senato.

Il **26 maggio 2016**, nella riunione plenaria svoltasi a Bucarest, l'IHRA ha adottato la seguente **definizione operativa**, indicata comunque come di natura non giuridicamente vincolante: «*l'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto*».

A corredo della definizione, l'IHRA ha fornito, a titolo chiarificatore e non esaustivo, undici **esempi di comportamenti** contemporanei che possono essere considerati antisemiti, tra cui:

- «incitare, sostenere o giustificare l'uccisione di ebrei o danni contro gli ebrei in nome di un'ideologia radicale o di una visione religiosa estremista»;
- «fare insinuazioni mendaci, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate degli ebrei come individui o del loro potere come collettività – per esempio, specialmente ma non esclusivamente, il mito del complotto ebraico mondiale o degli ebrei che controllano i mezzi di comunicazione, l'economia, il governo o altre istituzioni all'interno di una società»
- «accusare gli ebrei come popolo responsabile di reali o immaginari crimini commessi da un singolo ebreo o un gruppo di ebrei, o persino da azioni compiute da non ebrei»;
- «negare il fatto, la portata, i meccanismi (per esempio le camere a gas) o l'intenzione del genocidio del popolo ebraico per mano della Germania Nazionalsocialista e dei suoi seguaci e complici durante la Seconda Guerra Mondiale»; • «accusare gli ebrei come popolo o Israele come stato di essersi inventati l'Olocausto o di esagerarne i contenuti»;
- «accusare i cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele o a presunte priorità degli ebrei nel mondo che agli interessi della loro nazione»;
- «negare agli ebrei il diritto dell'autodeterminazione, per esempio sostenendo che l'esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo»;
- «applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo un comportamento non atteso da o non richiesto a nessun altro stato democratico»;
- «usare simboli e immagini associati all'antisemitismo classico (per esempio l'accusa del deicidio o della c.d. calunnia del sangue) per caratterizzare Israele o gli israeliani»;
- «fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei Nazisti;
- «considerare gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni dello Stato di Israele»[2].

Tale definizione di antisemitismo è stata raccolta dal **Parlamento europeo**, che, con la **Risoluzione n. 2692 del 1° giugno 2017** sulla lotta contro l'antisemitismo, ha invitato gli Stati membri, le Istituzioni e le agenzie dell'Unione europea ad adottare la definizione operativa dell'IHRA, anche considerato che negli ultimi anni il numero degli episodi di antisemitismo verificatisi negli Stati membri dell'Unione europea è significativamente aumentato.

[2] Tutti gli esempi richiamati sono riportati sul sito internet dell'IHRA.

Nel **2021**, la Commissione europea e l'IHRA, con il supporto della presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione Europea, hanno pubblicato un **manuale per l'uso pratico della definizione operativa di antisemitismo**, che ha fornito una panoramica delle buone pratiche adottate dalle organizzazioni internazionali, dalle amministrazioni nazionali, dalla società civile e dalle comunità ebraiche di tutta Europa. Le 35 buone pratiche spaziano dalla formazione delle autorità di contrasto alla registrazione e segnalazione degli incidenti. Il manuale - destinato ad una vasta gamma di attori, come Stati, società civile e organizzazioni per i diritti umani - include inoltre 22 casi documentati di incidenti di antisemitismo verificatisi in Europa che sottolineano la pertinenza della definizione operativa di antisemitismo nel valutare le manifestazioni del fenomeno.

Sempre nel **2021**, l'UE ha adottato la prima **Strategia per la lotta all'antisemitismo e la promozione della vita ebraica (2021-2030)**, con l'obiettivo di porre l'Unione alla guida della lotta globale contro l'antisemitismo, integrando le misure adottate all'interno degli Stati membri con gli sforzi internazionali in tre ambiti fondamentali: 1) la prevenzione e lotta di tutte le forme di antisemitismo; 2) la protezione e promozione della vita ebraica nell'Unione; l'istruzione, 3) la ricerca e la memoria dell'Olocausto. Le azioni previste dalla Strategia includono: contrastare l'antisemitismo *online*, fornire finanziamenti per la tutela degli spazi pubblici e dei luoghi di culto, istituire un centro di ricerca europeo sull'antisemitismo e la vita ebraica e creare una rete di siti "in cui si è consumato l'Olocausto".

Nel **2024** è stata pubblicata la **prima relazione** sui progressi compiuti nell'ambito della Strategia 2021-2030, elaborata in un momento di drammatico peggioramento dei livelli di antisemitismo nell'UE a seguito della guerra a Gaza. Fra le altre cose, la relazione rileva che: 23 Stati membri hanno elaborato strategie nazionali contro l'antisemitismo; 20 Stati membri hanno nominato un inviato speciale o un coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo; 25 Stati membri hanno adottato la definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA[3].

Un'alternativa alla definizione IHRA è stata proposta nel 2021 da un gruppo di studiosi internazionali, esperti di storia dell'Olocausto, di studi ebraici e di studi sul Medio Oriente, con la pubblicazione della c.d. **Dichiarazione di Gerusalemme**. La definizione di antisemitismo elaborata è la seguente: «L'antisemitismo è discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei (o contro le istituzioni ebraiche in quanto ebraiche)».

Si riporta, in traduzione italiana, il testo delle linee guida della Dichiarazione di Gerusalemme.

«**A. Generali**

1. «È razzista "essenzializzare" (trattare un tratto caratteriale come innato) o fare generalizzazioni negative indiscriminate su una data popolazione. Quel che è vero per il razzismo in generale è vero in particolare per l'antisemitismo».

[3] Tra questi il Governo italiano con Decisione del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 sulla base della quale viene poi aggiornata periodicamente la strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo.

2. «Quel che è peculiare nell'antisemitismo classico è l'idea che gli Ebrei siano legati alle forze del male. Questo sta al centro di molte fantasie antiebraiche, come l'idea di una cospirazione ebraica nella quale "gli Ebrei" possiedono un potere nascosto che usano per promuovere la loro agenda collettiva a spese degli altri popoli. Questo collegamento tra gli Ebrei e il male continua nel presente: nella fantasia che "gli Ebrei" controllino i governi con una "mano nascosta", che possiedano banche, controllino i media, agiscano come "uno stato nello stato" e siano responsabili della diffusione di malattie (come il Covid-19). Tutte queste caratteristiche possono essere strumentalizzate da diverse (e anche antagonistiche) cause politiche».

3. «L'antisemitismo si può manifestare con parole, immagini e azioni. Esempi di antisemitismo a parole includono affermazioni del tipo: tutti gli Ebrei sono ricchi, intrinsecamente avari o antipatriottici. Nelle caricature antisemite, gli Ebrei sono spesso rappresentati come grotteschi, con grandi nasi e sono associati alla ricchezza. Esempi di atti antisemiti sono: aggredire qualcuno solo perché ebreo/ebrea, attaccare una sinagoga, imbrattare con svastiche le tombe ebraiche, o rifiutare di assumere o promuovere qualcuno perché ebreo».

4. «L'antisemitismo può essere diretto o indiretto, esplicito o criptico. Per esempio, "I Rothschild controllano il mondo" è un'affermazione velata sul presunto potere degli "Ebrei" sulle banche e sulla finanza internazionale. Ugualmente, ritrarre Israele come il male supremo o esagerare grossolanamente la sua reale influenza può essere un modo criptico di 'razzializzare' e stigmatizzare gli Ebrei. In molti casi identificare questi "discorsi in codice" dipende dal contesto, tenendo conto di queste linee guida».

5. «Negare o minimizzare l'Olocausto sostenendo che il deliberato genocidio nazista degli Ebrei non ebbe luogo, o che non c'erano campi di sterminio o camere a gas, o che il numero delle vittime fu una piccola parte del totale reale, è antisemita».

B. Israele e Palestina: esempi che, a ben vedere, sono antisemiti

1. «Applicare i simboli, immagini e stereotipi negativi dell'antisemitismo classico (vedi gli esempi precedenti 2 e 3) allo Stato di Israele».

2. «Ritenere gli Ebrei collettivamente responsabili per la condotta di Israele o trattare gli Ebrei, semplicemente perché Ebrei, come agenti di Israele».

3. «Richiedere alle persone, perché Ebree, di condannare pubblicamente Israele o il sionismo (per esempio, in una riunione politica)».

4. «Presumere che gli Ebrei non israeliani, semplicemente perché Ebrei, siano necessariamente più fedeli a Israele che non al proprio paese».

5. «Negare il diritto agli Ebrei dello Stato d'Israele di esistere e prosperare, collettivamente e individualmente, come Ebrei, secondo il principio di uguaglianza».

C. Israele e Palestina: esempi che, a ben vedere, non sono antisemiti (che si approvi o meno l'opinione o l'azione considerata)

1. «Sostenere la richiesta di giustizia e di piena concessione dei diritti politici, nazionali, civili e umani dei Palestinesi, come sancito dal diritto internazionale».

2. «Criticare o opporsi al sionismo come forma di nazionalismo, o schierarsi a favore di un qualche tipo di accordo costituzionale per Ebrei e Palestinesi

nell'area tra il fiume Giordano e il Mediterraneo. Non è antisemita sostenere intese che accordino piena uguaglianza a tutti gli abitanti "tra il fiume e il mare", sia che ciò avvenga con due stati, con uno stato binazionale, con uno stato democratico unitario, con uno stato federale o in qualsiasi altra forma».

3. «La critica, basata sull'evidenza, di Israele come Stato. Ciò include le sue istituzioni e i suoi principi fondanti. Include anche la sua politica e le sue pratiche, interne ed estere, come l'operato di Israele in Cisgiordania e Gaza, il ruolo che Israele gioca nella regione, o qualsiasi altro modo in cui, come stato, influenza eventi nel mondo. Non è antisemita segnalare la sistematica discriminazione razziale. In generale, le stesse norme di dibattito che si applicano agli altri stati e agli altri conflitti per l'autodeterminazione nazionale si applicano nel caso di Israele e della Palestina. Quindi, anche se polemico, non è antisemita, in sé e per sé, paragonare Israele ad altri esempi storici, tra cui il colonialismo di insediamento o l'apartheid».

4. «Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni sono forme comuni e nonviolente di protesta politica contro gli stati. Nel caso di Israele non sono, in sé e per sé, antisemite».

5. «Il discorso politico non deve essere misurato, proporzionale, temperato o ragionevole per essere protetto dall'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani o dall'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e da altri strumenti legali. La critica che alcuni possono vedere come eccessiva o controversa, o come espressione di un "doppio standard", non è, in sé e per sé, antisemita. In generale, il confine tra il discorso antisemita e quello che non lo è, è diverso dal confine tra il discorso ragionevole e quello irragionevole»[4].

Il **comma 3** dispone che le istituzioni della Repubblica collaborino tra loro per individuare gli interventi necessari a prevenire e contrastare ogni atto o manifestazione di antisemitismo (come definito nel senso appena espresso), che rappresenti una minaccia non solo per una parte dei cittadini, ma anche per la convivenza civile, la stabilità sociale e la sicurezza pubblica.

[4] Il testo delle linee guida è stato tradotto dall'inglese all'italiano.

Articolo 2
(Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo)

L'**articolo 2** prevede che la Strategia nazionale contro l'antisemitismo sia adottata dal Consiglio dei ministri su proposta del Coordinatore nazionale (**comma 1**). Essa ha durata triennale e mira a prevenire e contrastare l'antisemitismo, l'odio e le discriminazioni nei confronti delle persone ebree, promuovendo la cultura ebraica e rafforzando la coesione sociale e la sicurezza delle comunità ebraiche (**comma 2)**.

Il **comma 1** prevede che, in coerenza col punto 5 della risoluzione del Parlamento europeo n. 2017/2692, la **Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo** sia adottata dal Consiglio dei ministri sulla base della proposta elaborata dal Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo (si rinvia alla scheda relativa all'articolo 4 per approfondimenti).

Nel rinviare al contributo in appendice per approfondimenti sulla risoluzione 2017/2692 del Parlamento europeo, si ricorda che il punto 5 della stessa invita gli Stati membri a nominare coordinatori nazionali per la lotta contro l'antisemitismo. Per le strategie nazionali sull'antisemitismo fin qui adottate si rinvia al box della scheda relativa all'articolo 1.

Il **comma 2** stabilisce che la Strategia abbia durata triennale e che, nel rispetto dell'invarianza finanziaria e delle linee di azione della Strategia (si veda, per queste ultime, la scheda relativa all'articolo 3), persegua:

- la prevenzione e il contrasto di ogni forma di antisemitismo e di odio e discriminazione verso le persone, le comunità e le istituzioni ebraiche (**lettera *a***);
- la promozione della conoscenza, del rispetto e della valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche (**lettera *b***);
- il rafforzamento della coesione sociale e la messa in atto di adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione (**lettera *c***).

Articolo 3
(Linee di azione per la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo)

L'**articolo 3** prevede una serie di **linee d'azione** per contrastare l'antisemitismo e promuovere una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli ebrei. Tra le misure proposte: l'uso della **banca dati delle Forze di polizia** per monitorare gli episodi di antisemitismo; l'adozione di strategie per contrastare il **linguaggio d'odio antisemita su *internet***; azioni formative in **ambito scolastico** per docenti e studenti; attività di ricerca nelle **università**; iniziative di formazione rivolte alle **Forze armate**, alle **Forze dell'ordine** e al personale della **carriera prefettizia** e della **magistratura**; diffusione di campagne informative sul **servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale**; attività formative nel **contesto sportivo**.

L'**articolo 3** prevede che la Strategia si articoli in una serie di **linee d'azione**, declinabili su proposta del Coordinatore nazionale (su cui *v.* la scheda relativa all'articolo 4), finalizzate a contrastare qualunque atto antisemita e a consolidare una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli ebrei. Vengono quindi elencate le linee di azione.

La **lettera *a)*** dispone che la **banca dati delle Forze di polizia**, prevista all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, sia utilizzata anche per monitorare gli episodi di antisemitismo, allo scopo di ottenere una visione completa del fenomeno in Italia e di coordinare le attività di raccolta dati tra gli organismi competenti.

Secondo quanto disciplinato al primo comma dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono **Forze di polizia**, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

- la Polizia di Stato;
- l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

È compresa tra le Forze di polizia, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, anche la Polizia penitenziaria, la quale può essere chiamata a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Si ricorda che, similmente alla Polizia penitenziaria, il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 121/1981 prevede che anche il Corpo forestale dello Stato rientri nel novero delle Forze di polizia. Tuttavia, per effetto del decreto legislativo n. 177 del 2016 ("Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), il Corpo è oggi confluito nell'Arma dei carabinieri.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 121 del 1981 (e successive modificazioni) è stato istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito della Direzione centrale della Polizia criminale, il **Centro elaborazione dati**. Il centro opera per la **raccolta di informazioni e dati** che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità[5]. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, secondo i **criteri e le norme tecniche** fissate da un'apposita **Commissione tecnica**. Tale Commissione, costituita con decreto del Ministro dell'interno e presieduta dal funzionario preposto all'ufficio della Direzione centrale della Polizia criminale, fissa i criteri e le norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni appena richiamate e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.

La **lettera *b)*** prevede l'adozione di apposite misure per contrastare la **diffusione del linguaggio d'odio antisemita su *internet***, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle risorse già disponibili e senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

[5] Secondo quanto precisato ai commi 1-3 dell'articolo 7 della legge n. 121 del 1981, le informazioni e i dati devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale o da indagini di polizia. In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati. Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.

La **lettera *c)*** stabilisce che vengano facilitate, in ambito scolastico, **azioni formative rivolte ai docenti e attività didattiche** rivolte agli studenti sul fenomeno dell'antisemitismo e sulla diaspora ebraica, anche in occasione del Giorno della Memoria (legge n. 211 del 2000), nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle risorse disponibili. Tali azioni e attività hanno ad oggetto la conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo e della diaspora ebraica. Si mira a rafforzare la consapevolezza di questi temi e delle loro implicazioni sul piano culturale e storico, anche al fine di favorire il dialogo fra generazioni, culture e religioni diverse.

La legge n. 211 del 2000 ha istituito il "**Giorno della Memoria**" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. L'articolo 1 della legge prevede che la Repubblica italiana riconosca il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la *Shoah* (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. L'articolo 2 della medesima legge dispone che, in occasione del suddetto "Giorno della Memoria" sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere. Per effetto dell'articolo 2-*bis* (introdotto dalla legge n. 46 del 2025), è previsto che presso il Ministero dell'istruzione e del merito sia istituito un fondo per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della *Shoah*.

Le istituzioni scolastiche sono inoltre tenute a comunicare al Coordinatore nazionale e al **tavolo tecnico** di cui all'articolo 3 della legge n. 71 del 2017 le azioni intraprese per contrastare i fenomeni antisemiti emersi dal **monitoraggio dei tavoli permanenti** previsti dall'articolo 4, comma 2-*bis* della legge medesima.

La legge n. 71 del 2017 reca disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei **fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**,

Sulla base di quanto previsto all'articolo 3 della legge suddetta, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito un **tavolo tecnico c**on il compito di prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo. Esso include

rappresentanti di diversi ministeri, autorità e associazioni[6]. Il tavolo, presieduto dal un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia, **redige un piano d'azione integrato per affrontare il bullismo e il cyberbullismo** e promuove il monitoraggio dei fenomeni. Inoltre, collabora con altre istituzioni per raccogliere dati, aggiornare procedure e promuovere iniziative di sensibilizzazione. La sua attività include anche la creazione di un codice di coregolamentazione per gli operatori di servizi *online* e la realizzazione di campagne informative.

Si ricorda inoltre che, secondo quanto previsto al comma 2-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 71 del 2017, ogni istituto scolastico adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un **tavolo permanente** di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

La **lettera *d)*** dispone che le **università** siano invitate a realizzare **attività di ricerca, seminari e collaborazioni** con istituzioni universitarie nazionali e internazionali, volte a promuovere il confronto e il rispetto reciproco e a prevenire ogni forma di intolleranza o di preclusione, anche in conformità allo scopo di contrasto all'antisemitismo. Le università sono inoltre chiamate ad adottare **misure di prevenzione**, **monitoraggio** e **contrasto degli atti antisemiti**, potendo individuare al proprio interno un soggetto preposto a tali attività, conformemente al proprio codice etico, nonché a quanto previsto nella Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, nel rispetto della propria autonomia e delle risorse di bilancio.

La **lettera *e)*** prevede la promozione di iniziative di formazione e aggiornamento sul fenomeno dell'antisemitismo rivolte alle **Forze armate**, alle **Forze dell'ordine**, al personale della **carriera prefettizia** e della **magistratura**, nell'ambito delle risorse esistenti.

La **lettera *f)*** stabilisce che sui canali del **servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale** vengano promosse campagne informative

[6] In particolare, fanno parte del tavolo tecnico rappresentanti: del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; del Ministero dell'istruzione e del merito; del Ministero dell'interno; del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; del Ministero della giustizia; del Ministero delle imprese e del *made in Italy*; del Ministero della salute; della Conferenza unificata; dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; del Garante per l'infanzia e l'adolescenza; del Consiglio nazionale degli utenti; del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori; del Garante per la protezione dei dati personali; di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere; degli operatori che forniscono servizi di *social networking*; degli altri operatori della rete *internet*; delle associazioni studentesche e dei genitori; delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Fanno altresì parte del tavolo esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche.

finalizzate alla conoscenza dell'antisemitismo, attraverso la diffusione della definizione operativa adottata ai sensi dell'articolo 1 del presente provvedimento (si rinvia alla relativa scheda), per impedire e contrastare atti discriminatori ed espressioni d'odio antisemite.

La **lettera *g)*** prevede che nell'ambito delle **attività associative e sportive** siano promossi momenti di formazione e conoscenza sull'antisemitismo, con modalità attuative definite tramite decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4
(Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo)

L'**articolo 4** introduce la figura del **Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo**, la cui nomina avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Coordinatore è responsabile della predisposizione e degli aggiornamenti della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. A supporto del Coordinatore, viene istituito un **Gruppo tecnico di lavoro**, presieduto dal Coordinatore stesso, composto da rappresentanti di ministeri, autorità politiche e fondazioni, che collaborano nella redazione, sviluppo e aggiornamento della Strategia. Il Gruppo tecnico può includere anche esperti esterni e rappresentanti del mondo scolastico, universitario, dell'informazione e dell'editoria. La partecipazione al Gruppo tecnico non dà diritto a compensi, ma i membri sono rimborsati per le spese di missione. I componenti del Gruppo sono nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Coordinatore nazionale, invece, può ricevere un compenso.

Il **comma 1** prevede che il **Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo**, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della risoluzione europea 2017/2692 (*v.* il contributo in appendice per approfondimento), sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio e curi la predisposizione della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché i suoi successivi aggiornamenti.

Il **comma 2** stabilisce che il Coordinatore presieda un **Gruppo tecnico di lavoro** incaricato di coadiuvarlo nella redazione, nello sviluppo e nell'aggiornamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Il Gruppo tecnico è composto da **rappresentanti designati**:

- dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- dal Ministero dell'interno;
- dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- dal Ministero della giustizia;
- dal Ministero dell'istruzione e del merito;
- dal Ministero dell'università e della ricerca;
- dal Ministero della cultura;
- dall'Autorità politica delegata in materia di sport;
- dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili;

- dall'Autorità politica delegata in materia di pari opportunità;
- dall'Autorità politica delegata in materia di innovazione digitale;
- dall'Autorità politica delegata in materia di informazione ed editoria;
- dalla delegazione italiana presso l'IHRA;
- dall'Unione delle comunità ebraiche italiane;
- dall'Unione giovani ebrei d'Italia;
- dalla fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea;
- dalla fondazione Museo della *Shoah*;
- dalla fondazione Memoriale della *Shoah* di Milano;
- dal Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della *Shoah*.

Oltre ai componenti predetti, possono essere chiamati a far parte del Gruppo tecnico **esperti e rappresentanti**:

- del mondo scolastico e universitario;
- dell'informazione;
- dell'editoria;
- del giornalismo;
- delle associazioni culturali e scientifiche;
- delle associazioni impegnate nella lotta contro l'antisemitismo.

La partecipazione al Gruppo **non dà diritto a compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti**. È **previsto solo il rimborso delle spese** di missione a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 3** dispone che i componenti del Gruppo tecnico siano **nominati con decreto del Segretario generale** della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 4** prevede che l'eventuale **compenso del Coordinatore nazionale** sia determinato entro i limiti previsti dal contingente *ex* articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e a valere sulle risorse previste allo scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, secondo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, il contingente dei consulenti ed esperti, nonché le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio.

Il **comma 5** stabilisce che con decreto del Segretario generale, conformemente a quanto previsto all'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, sia definito anche il **contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo al Coordinatore**, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999 prevede che alla organizzazione interna di ogni Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.

Articolo 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

L’**articolo 5** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L’articolo 5 impone a tutte le amministrazioni interessate di provvedere agli adempimenti previsti dal presente provvedimento utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a **legislazione vigente**, senza generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato

UE e ANTISEMITISMO

(a cura del Servizio per i Rapporti con l'Unione Europea)

L'adozione della definizione da parte dell'UE

La definizione dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA) è stata accolta dal **Parlamento europeo** nella risoluzione del 1° giugno 2017 che ha invitato gli Stati membri e le istituzioni ed agenzie dell'UE ad adottarla e applicarla "al fine di sostenere le autorità giudiziarie e di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggiore efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite".

La definizione è stata altresì accolta dal Consiglio, con una dichiarazione relativa alla lotta contro l'antisemitismo del 6 dicembre 2018 – avallata nelle conclusioni del Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2018 (punto 14).

Con una successiva dichiarazione del 2 dicembre 2020, il Consiglio ha accolto con favore il fatto che 18 Stati membri avessero già dato seguito alla precedente del 6 dicembre 2018 approvando la definizione operativa dell'IHRA, invitando gli Stati membri rimanenti a fare altrettanto quanto prima.

Come precisato nella comunicazione della Commissione recante la nuova Strategia dell'UE contro il razzismo per il periodo 2026-2030 (vd. infra), tutti gli Stati membri dell'UE adottano la definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA.

Dal 2017 la Commissione europea utilizza la **definizione operativa** come strumento di orientamento pratico e come base per la sua azione di lotta contro l'antisemitismo.

Nel 2021 la Commissione, in collaborazione con l'IHRA, ha pubblicato il "Manuale per l'uso pratico della definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA", che fornisce una panoramica delle **buone pratiche**, attuate in tutta Europa, riguardanti l'uso della definizione da parte di organizzazioni internazionali, amministrazioni nazionali, società civile e comunità ebraiche.

Strategia contro l'antisemitismo

La definizione è utilizzata anche nella Strategia dell'UE per combattere l'**antisemitismo** e promuovere la **vita ebraica** (**2021-2030**), adottata il 30 settembre 2021 dalla Commissione europea e articolata in tre pilastri:

- **prevenzione** e **lotta contro ogni forma di antisemitismo**: la Commissione europea si impegna, tra l'altro, a prendere in considerazione la lotta all'antisemitismo nell'elaborazione di programmi di finanziamento, a **mobilitare i fondi** dell'UE e a **sostenere gli Stati membri** nella progettazione e attuazione di **strategie nazionali di lotta contro l'antisemitismo**. Inoltre la Commissione sostiene la creazione di una **rete europea di segnalatori di fiducia e di organizzazioni ebraiche** per rafforzare la lotta contro l'incitamento all'odio *online*, la **collaborazione con l'industria e le società del settore informatico** per prevenire l'esposizione e la vendita illegali di simboli, oggetti commemorativi e letteratura *online* legati al nazismo, nonché la **conduzione di un'analisi completa dei dati** per comprendere meglio la diffusione dell'antisemitismo online e i modi in cui si propaga e si espande;
- tutela e **sostegno della vita ebraica** nell'UE: per garantire che gli ebrei possano sentirsi al sicuro e partecipare pienamente alla vita europea, la Commissione europea si impegna a fornire **finanziamenti dell'UE** a favore di **progetti incentrati sulla protezione degli spazi pubblici e dei luoghi di culto**. Gli Stati membri sono altresì incoraggiati ad avvalersi del **sostegno di Europol**, con cui si propone di collaborare anche la Commissione, per le attività di lotta contro il terrorismo, sia online che offline. A sostegno della vita ebraica, la Strategia prospetta anche azioni volte a **salvaguardare il patrimonio ebraico** e a **sensibilizzare** in merito alla vita, alla cultura e alle tradizioni ebraiche;
- **attività di istruzione**, **ricerca** e **commemorazione** dell'Olocausto: la Commissione europea promuove la creazione di un **polo europeo di ricerca sull'antisemitismo contemporaneo** e sulla vita ebraica, in cooperazione con gli Stati membri e la comunità di ricerca e una **rete di giovani ambasciatori europei** incaricati di promuovere la memoria dell'Olocausto. Prospetta, altresì, la creazione di una **rete di luoghi in cui si è consumato l'Olocausto** e ribadisce che l'**istruzione** e la **ricerca** svolgono un ruolo chiave nel sensibilizzare i cittadini all'Olocausto.

Le azioni ricondotte a questi tre fondamentali pilastri sono integrate dagli strumenti per affrontare l'antisemitismo tramite l'**azione esterna dell'UE**.

Per attuare la Strategia europea sulla lotta contro l'antisemitismo il 4 marzo 2022 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla lotta contro il razzismo e l'antisemitismo in cui ha invitato gli Stati membri a **elaborare piani d'azione e strategie** entro la fine del 2022.

Come anticipato, di recente la Commissione ha presentato una Strategia dell'EU contro il razzismo, che in continuità con le precedenti iniziative,

ribadisce l'impegno dell'UE a contrastare **tutte le forme di antisemitismo**. Attraverso un **approccio olistico**, la Commissione si propone di integrare la prospettiva antirazzista in tutte le politiche dell'UE, mantenendo un dialogo costante con i portatori di interesse.

Il coordinatore della Commissione europea per la lotta all'antisemitismo e la promozione della vita ebraica

Durante la scorsa legislatura europea, la Presidente della Commissione europea von der Leyen ha affidato al Vicepresidente **Schinas** il compito di guidare la lotta all'antisemitismo nell'ambito del suo portafoglio di **promozione** dello **stile di vita europeo**. In tale contesto il Vicepresidente è stato coadiuvato dalla Coordinatrice della Commissione europea per la lotta all'antisemitismo e la promozione della vita ebraica, **Katharina von Schnurbein**, nominata nel dicembre 2015.

Il Coordinatore funge da **punto di contatto** per le **comunità ebraiche** e le **organizzazioni interessate**, contribuendo allo sviluppo della **strategia** globale della Commissione europea per prevenire e combattere il razzismo, l'intolleranza e la discriminazione. Si confronta con gli Stati membri, il Parlamento europeo, le altre istituzioni, le organizzazioni della società civile e il mondo accademico al fine di rafforzare le risposte politiche volte ad affrontare l'antisemitismo.

Il Gruppo di lavoro sulla lotta all'antisemitismo

Dando seguito alla "Dichiarazione del Consiglio sulla **lotta** all'**antisemitismo** e lo sviluppo di un approccio di sicurezza comune per proteggere meglio le comunità e le istituzioni ebraiche in Europa" del 6 dicembre 2018, la Commissione europea ha istituito nel 2019 il **gruppo di lavoro** sulla **lotta all'antisemitismo**.

Il gruppo di lavoro sostiene gli Stati membri per quanto riguarda l'adozione, a livello nazionale, di **strategie olistiche** per prevenire e combattere tutte le forme di antisemitismo come parte delle loro **strategie** di **prevenzione** del **razzismo**, della xenofobia, della radicalizzazione e dell'estremismo violento.

Il gruppo ha riunito rappresentanti degli Stati membri dell'UE, come inviati speciali o coordinatori per la lotta all'antisemitismo, ma anche **ministeri** capofila, **organismi nazionali** di rappresentanza ebraica, **organizzazioni internazionali** competenti, le principali organizzazioni ebraiche di riferimento ed esperti del settore.

A partire dal giugno 2019, il gruppo si è incontrato in linea di massima con cadenza semestrale. Le riunioni hanno trattato i seguenti argomenti: la **sicurezza**

per le comunità, le istituzioni e i cittadini ebrei; l'**educazione** alla vita ebraica, all'antisemitismo e all'Olocausto; l'utilizzo della **definizione di antisemitismo** dell'IHRA; lo sviluppo di **strategie nazionali**, la guida all'uso pratico della definizione di antisemitismo dell'IHRA e lotta ai pregiudizi antisemiti come parte delle misure di orientamento civico; lo sviluppo della futura **strategia dell'UE** per la lotta all'antisemitismo e la promozione della vita ebraica.

Nel 2021, per sostenere l'attuazione della citata Strategia dell'UE per la lotta all'antisemitismo e la promozione della vita ebraica e contribuire a coordinare gli sforzi degli Stati membri, la Commissione ha **formalizzato** il 'Gruppo di lavoro ad hoc sulla lotta all'antisemitismo' come **struttura permanente** che riunisce gli **Stati membri**, i **rappresentanti** delle **comunità ebraiche** e **altre parti** interessate".

Il Gruppo di lavoro (rinominato) sull'attuazione della Strategia dell'UE per la lotta all'antisemitismo e la promozione della vita ebraica si è riunito otto volte, affrontando tra l'altro i seguenti temi: gli aggiornamenti sulle **strategie nazionali**; il contrasto all'antisemitismo *online*; i progressi nella **promozione** della vita ebraica; le **narrazioni antisemite** e la **disinformazione** utilizzate dalla **Russia** per giustificare l'invasione dell'Ucraina.

Nel 2024, il Consiglio ha adottato un'ulteriore "Dichiarazione sulla **promozione della vita ebraica** e la **lotta all'antisemitismo"**, sottolineando l'importanza di combattere ogni **forma di incitamento** all'odio antisemita, compresa la **negazione** e la **banalizzazione** dell'Olocausto.

Diritto primario dell'UE

L'**azione dell'UE** in materia di **antisemitismo** discende dai principi sanciti dai Trattati, in particolare dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), dall'articolo 10 e dall'articolo 19, paragrafo 1,del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (art. 1, 3 e 21).

Diritto derivato dell'UE

Le direttive antidiscriminazione

Al centro del **sistema di contrasto alla discriminazione antisemita dell'UE** si collocano **due direttive**:

- la direttiva 2000/43/CE sull'**eguaglianza razziale ed etnica**, che si applica sia al **settore pubblico** che al **settore privato**.
  La direttiva non definisce la nozione di "razza o origine etnica". Sull'interpretazione della **nozione di "origine etnica"** la CGUE, con sentenza nella causa C-668/15 ha formulato alcuni orientamenti, riconoscendo che la nozione deriva dall'idea che i gruppi sociali sono caratterizzati in particolare da

una **comunanza di nazionalità**, **fede religiosa**, **lingua**, **origine culturale** e tradizionale e **ambiente di vita**;

- la direttiva 2000/78/CE sulla **parità di trattamento** in materia di **occupazione** e di **condizioni di lavoro**, che vieta la **discriminazione basata sulla religione** o **sulle convinzioni personali**.

La decisione quadro su razzismo e xenofobia

La Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia obbliga gli Stati membri a prevedere **sanzioni penali** nel caso di **istigazione pubblica alla violenza o all'odio** sulla base di razza, colore, origine, religione o credo, etnia e nazionalità, **di diffusione di materiale razzista o xenofobico**, di **apologia**, **negazione o minimizzazione** grossolana di **crimini di genocidio**, **crimini contro l'umanità**, **crimini di guerra** e **crimini contro la pace**. Tali comportamenti devono costituire, quindi, un reato con **sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive** per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso o sono responsabili di tali reati. Gli Stati membri inoltre adottano misure per garantire che per qualsiasi altro reato, la **motivazione razzista e xenofoba** sia considerata una **circostanza aggravante** o in alternativa che tale motivazione possa essere presa in considerazione nella determinazione delle pene.

La Commissione ha avanzato nel 2021 una proposta di revisione della materia, in particolare, proponendo al Consiglio di adottare una decisione volta ad ampliare l'insieme delle **fattispecie penali** con dimensione transnazionale (oggetto di disciplina mediante **direttiva)** previsto dall'articolo 83, paragrafo 2 del TFUE, includendovi il **reato di odio** e il **discorso di odio**. Tale iniziativa, ove approvata dal Consiglio, consentirebbe alla Commissione europea, in una seconda fase, di proporre una legislazione secondaria che permetterebbe all'UE di criminalizzare altre forme di discorsi e crimini d'odio, oltre ai motivi razzisti o xenofobi.

L'esame della proposta presso il Consiglio è stato avviato nel marzo 2022. Il Parlamento europeo, con risoluzione del gennaio 2024, ha sollecitato il Consiglio a dar seguito ai lavori, tuttora in stallo, e ad adottare la decisione necessaria per avviare le conseguenti iniziative legislative.

La direttiva sui diritti delle vittime

La direttiva sui diritti delle vittime stabilisce norme minime sui diritti, l'assistenza e la **protezione delle vittime di reato**, affinché siano ad esse garantiti informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. Particolare attenzione deve essere riconosciuta alle **vittime di un crimine commesso con un movente**

discriminatorio che potrebbe, in particolare, essere collegato alle loro caratteristiche personali. In tal senso sono oggetto di debita considerazione, tra l'altro, le **vittime di reati basati sull'odio**.

La direttiva sui servizi media audiovisivi

La direttiva sui servizi dei media audiovisivi obbliga gli Stati membri a garantire che le **comunicazioni commerciali audiovisive** fornite dai fornitori di servizi di media sotto la loro giurisdizione non pregiudichino il **rispetto della dignità umana**, né includano o promuovano **discriminazioni** fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la nazionalità, la religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2026 prevede, nel III trimestre dell'anno, un aggiornamento delle norme della direttiva sui servizi dei media audiovisivi.

Il regolamento sui servizi digitali

Il regolamento sui servizi digitali (*Digital Services Act*, DSA) include regole per **contrastare i contenuti illegali** (notizie false, propaganda, incitamento all'odio, molestie e abusi sui minori) e **reagirvi rapidamente**, nonché consentire agli utenti di **segnalare tali contenuti**. Stabilisce, tra l'altro, obblighi di trasparenza per le piattaforme *online* in relazione all'uso degli algoritmi e alcuni **obblighi aggiuntivi per le piattaforme online di dimensione molto grande**.

Iniziative in materia di reato di odio e di discorso di odio

L'antisemitismo è tra le cause alla base dei reati di odio e del fenomeno dei discorsi di odio (*hate speech*) in particolare *online*, contro i quali negli ultimi anni la Commissione europea ha avviato una serie di iniziative.

Codice di condotta

Nel gennaio 2025 la Commissione europea ha riveduto il codice di condotta per **contrastare** i **discorsi d'odio illegali *online*** adottato nel 2016 e lo ha integrato nel quadro normativo del DSA. Il **codice riveduto** rafforza il modo in cui le **piattaforme *online*** trattano i contenuti ritenuti **incitamento all'odio illegale** conformemente al diritto dell'UE e degli Stati membri. Facilita, inoltre, il rispetto e l'effettiva applicazione del regolamento sui servizi digitali poiché l'adesione volontaria a tale codice

può essere considerata una **adeguata misura di mitigazione** dei rischi per i soggetti designati quali piattaforme *online* e motori di ricerca molto grandi ai sensi del DSA.

Dati statistici sull'antisemitismo nell'Unione europea

L'11 luglio 2024 l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ha pubblicato un rapporto recante i risultati della terza indagine sulla **discriminazione** e i **crimini d'odio** contro gli **ebrei** nell'UE, che riferisce le **esperienze** e le **percezioni** degli ebrei in Europa sull'antisemitismo e le loro difficoltà affrontate nel vivere apertamente la loro condizione.

L'indagine, che fa seguito alle precedenti ricerche svolte nel 2012 e nel 2018, è basata sulle **risposte** di **circa 8 mila persone** che si sono identificate come **ebrei** di età pari o superiore a 16 anni in 13 Stati membri: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Danimarca, Francia, Germania, **Italia**, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Spagna, Svezia e Ungheria. Tali paesi ospitano circa il **96 per cento** della **popolazione ebraica stimata dell'UE**.

La ricerca, pur precedendo gli **attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023** e la **risposta militare** di **Israele,** include informazioni sull'antisemitismo raccolte più recentemente da 12 organizzazioni appartenenti alle comunità ebraiche, alcune delle quali hanno denunciato dall'ottobre 2023 un **aumento** del **400 per cento** dei fenomeni di antisemitismo.